

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

**col Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

**col Ministro del Tesoro**

(AMATO)

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

**col Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

**e col Ministro delle Partecipazioni Statali**

(FRACANZANI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1989**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità e del Protocollo allegato all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987

ONOREVOLI SENATORI. - L'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità ha determinato la necessità di un adeguamento normativo riguardante gli Accordi internazionali stipulati dalle Comunità stesse con Paesi terzi.

In tale ottica, il presente disegno di legge propone la ratifica di due Protocolli, firmati entrambi a Bruxelles il 25 giugno 1987, e riferiti a:

l'Accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977;

l'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica araba d'Egitto, sui prodotti di competenza della CECA, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

Il primo dei citati Protocolli consta di ventisette articoli ed è diviso in tre titoli.

L'articolo 1 concerne l'inserimento del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese fra le Parti contraenti del relativo Accordo.

Il titolo I (articolo 2) concerne gli adeguamenti che si rendono necessari.

Il titolo II si divide in due capitoli:

il capitolo I (articoli da 3 a 12) concerne le disposizioni applicabili al Regno di Spagna e in particolare il regime generale degli scambi, il regime particolare di taluni prodotti contenuti negli allegati e il regime da applicare ai prodotti delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla;

il capitolo II (articoli da 13 a 23) concerne le disposizioni applicabili alla Repubblica portoghese e in particolare il regime generale degli scambi e il regime particolare di taluni prodotti contenuti negli allegati.

Il titolo III (articoli da 24 a 27) concerne le disposizioni generali e finali.

Il testo è inoltre comprensivo di tredici allegati relativi a liste di prodotti.

Il secondo Protocollo consta di dieci articoli ed è diviso in tre titoli.

L'articolo 1 concerne l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese al relativo Accordo.

Il titolo I (articolo 2) concerne gli adeguamenti che si rendono necessari.

Il titolo II (articoli da 3 a 6) concerne le misure transitorie.

Il titolo III (articoli da 7 a 10) concerne le disposizioni generali e finali.

Allegati al Protocollo vi sono un elenco di prodotti e due dichiarazioni della Repubblica federale di Germania.

Dall'attuazione del presente disegno di legge non derivano nuove o maggiori spese, o minori entrate, per il bilancio dello Stato, per cui non si rende necessaria la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo all'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità ed il Protocollo allegato all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dagli articoli 26 e 9 dei Protocolli stessi.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



PROTOCOLLO  
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE  
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA  
E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO  
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E  
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità  
economica europea, e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da un lato, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO,

dall'altro,

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, qui di seguito chiamato "accordo",

CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunità europee il 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relative all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea ed hanno a tal fine designato quali plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA .

Jakob Esper LARSEN,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Werner UNGERER,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Constantinos LYBEROPOULOS,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA :

Carlos WESTENDORP Y CABEZA,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

François SCHEER,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

John H F. CAMPBELL,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Pietro CALAMIA,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Joseph WEYLAND,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

P.C. NIEMAN,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE :

Leonardo MATHIAS,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

David H.A. HANNAY KCMG,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Paul NOTERDAEME,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,  
Rappresentante Permanente del Belgio,  
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Jean DURIEUX,  
Consigliere fuori classe presso la Direzione Generale delle  
Relazioni Esterne della Commissione delle Comunità europee ;

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO :

Fawzi Mohamed EL IBRACHY,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e  
debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE .

#### ARTICOLO 1

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti  
dell'accordo e delle dichiarazioni allegate all'atto finale firmati a  
Bruxelles il 18 gennaio 1977

TITOLO I

## ADEGUAMENTI

## ARTICOLO 2

I testi dell'accordo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché delle dichiarazioni allegate all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.

TITOLO II

## MISURE TRANSITORIE

CAPITOLO IDisposizioni applicabili al Regno di SpagnaSezione IRegime generale

## ARTICOLO 3

1. Fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I, il Regno di Spagna applica, fin dall'entrata in vigore del presente protocollo, ai prodotti originari dell'Egitto dazi doganali all'importazione identici a quelli che esso applica agli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. Questa misura viene applicata secondo le modalità previste ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 4.

all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto, secondo il calendario seguente :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10 % del dazio di base ;
- l'ultima riduzione, del 10 %, è operata il 1° gennaio 1993.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

## ARTICOLO 4

Il dazio di base sul quale devono essere operate le riduzioni successive previste all'articolo 3, paragrafo 2 per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità il 1° gennaio 1985.

- In deroga al paragrafo 1 :

- per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base è quello applicato dal Regno di Spagna nei confronti dell'Egitto il 1° gennaio 1985 ;

- per i prodotti sotto elencati, i dazi di base sono quelli riportati a fianco di ciascuno di essi :

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base
24.02	Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco (prais) :	
	A. Sigarette	50 %
	B. Sigari e sigaretti	55 %
	C. Tabacco da fumo	46,8 %
	D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	26 %
	E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	10,4 %
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	esenzione

## ARTICOLO 5

Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido di quello previsto dallo scadenziario, esso sospende o riduce in percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari dell'Egitto, fatta eccezione per quelli riportati nell'allegato I.

## ARTICOLO 6

1. Il Regno di Spagna subordina a restrizioni quantitative all'importazione

- fino al 31 dicembre 1988, i prodotti originari dell'Egitto di cui all'allegato II .

fino al 31 dicembre 1989, i prodotti originari dell'Egitto, di cui all'allegato III.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti.

3. I contingenti iniziali sono indicati rispettivamente negli allegati II e III.

Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato II nonché dei contingenti nn. 1-5 e 10-14 di cui all'allegato III è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Per i contingenti nn. 6-9 di cui all'allegato III, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente :

- il 1° gennaio 1986 : 13 % ;
- il 1° gennaio 1987 : 18 % ;
- il 1° gennaio 1988 : 20 % ;
- il 1° gennaio 1989 : 20 %.

4. Qualora si costati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III sono state inferiori al 90 % del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario dell'Egitto è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni, se il prodotto in causa è liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, oppure se aumenta un contingente applicabile alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 oltre l'aliquota minima di cui al paragrafo 3, esso liberalizza anche le importazioni di questo prodotto originario dell'Egitto oppure aumenta in proporzione il contingente.

5. Per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2, il Regno di Spagna applica le stesse norme e prassi amministrative applicate alle importazioni dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

#### ARTICOLO 7

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80 originari dell'Egitto, il Regno di Spagna abolisce progressivamente, dall'entrata in vigore del presente protocollo, i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione, a partire dai dazi di base indicati all'allegato IV e secondo il ritmo previsto all'articolo 3, paragrafo 2.

Sezione IIProdotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce  
la Comunità economica europea

## ARTICOLO 8

1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari dell'Egitto, il Regno di Spagna applica, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 81,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

2. Il Regno di Spagna rinvia al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72.

Nei confronti di questi prodotti, il Regno di Spagna applica dal 1° marzo 1990 un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato al 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto all'85,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 71,4 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 57,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 42,8 % del divario iniziale ;

il 1° gennaio 1994, il dazio viene ridotto al 28,5 % del dazio iniziale ;

- il 1° gennaio 1995, il dazio viene ridotto al 14,2 % del dazio iniziale.

Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

3. Per i prodotti della pesca delle voci e sottovoci 03.03 e 16.05 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce il dazio tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il dazio viene ridotto all'87,5 % del dazio iniziale ;

- il 1° gennaio 1987, il dazio viene ridotto al 75,0 % del dazio iniziale ;

- il 1° gennaio 1988, il dazio viene ridotto al 62,5 % del dazio iniziale ;

- il 1° gennaio 1989, il dazio viene ridotto al 50,0 % del dazio iniziale ;

- il 1° gennaio 1990, il dazio viene ridotto al 37,5 % del dazio iniziale ;

- il 1° gennaio 1991, il dazio viene ridotto al 25,0 % del dazio iniziale ;

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1993 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

4. Il dazio di base di cui ai paragrafi 1 e 3, è quello definito all'articolo 4, paragrafo 1.

#### ARTICOLO 9

Dall'entrata in vigore del presente protocollo, il Regno di Spagna applica ai prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 il regime che risulta dall'accordo per quanto riguarda le riduzioni dei prelievi.

#### ARTICOLO 10

Fino al 31 dicembre 1989 possono essere applicate restrizioni quantitative all'importazione in Spagna dei prodotti di cui all'allegato V, originari dell'Egitto

#### ARTICOLO 11

Per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 che, al 1° marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Spagna alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

### Sezione III

#### Isole Canarie e Ceuta e Melilla

#### ARTICOLO 12

1. Ferme restando le disposizioni sottodescritte, il regime degli scambi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla con l'Egitto è identico a quello applicato negli scambi tra la Comunità e l'Egitto, a condizione che la Repubblica araba d'Egitto conceda ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello accordato alla Comunità.

2. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie e da Ceuta e Melilla per i prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché la tassa detta "arbitrio insular - tarifa general" praticata nelle isole Canarie vengono aboliti nei confronti dei prodotti originari dell'Egitto, secondo un ritmo e in condizioni identici a quelli previsti agli articoli 3, 4 e 5.

3. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari dell'Egitto, vengono allineati progressivamente ai tassi preferenziali applicati dalla Comunità a questi prodotti, fatta salva la possibilità per questi territori di concedere ai prodotti stessi un trattamento più favorevole rispetto a quello accordato dalla Comunità.

In nessun caso, comunque, il ritmo e le condizioni delle misure di disarmo potranno superare il ritmo e le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

4. La tassa detta "arbitrio insular" - "tarifa especial" delle isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti originari dell'Egitto alla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Nondimeno, detta tassa può essere mantenuta all'importazione dei prodotti riportati nell'elenco dell'allegato VI ed all'aliquota che corrisponde al 90 % dell'aliquota indicata a fianco di ciascun prodotto ivi elencato e a condizione che detta aliquota ridotta venga applicata uniformemente su qualsiasi importazione di prodotti in causa originari dell'Egitto. Essa verrà abolita nello stesso momento in cui sarà soppressa nei confronti della Comunità.

La tassa in questione non potrà mai essere superiore al livello della tariffa doganale spagnola modificata per l'introduzione progressiva della tariffa doganale comune.

CAPITOLO IIDisposizioni applicabili alla Repubblica portogheseSezione IRegime generale

## ARTICOLO 13

1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari dell'Egitto.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto e riportati nell'allegato VII, secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all' 80 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1992 ed il 1° gennaio 1993 vengono operate le due ultime riduzioni, ciascuna del 15 %.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

#### ARTICOLO 14

1. Il dazio di base sul quale debbono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 13, paragrafo 2 è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti dell'Egitto al 1° gennaio 1985.

2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato VIII, la Repubblica portoghese elimina i dazi doganali a partire dai dazi di base indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, sempreché questi dazi siano più elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1° gennaio 1985 nei confronti dell'Egitto.

## ARTICOLO 15

Se la Repubblica portoghese abolisce o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido rispetto allo scadenziario fissato, essa abolisce o riduce parimenti della stessa percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari dell'Egitto, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato VII, lettera B.

## ARTICOLO 16

1. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione applicate dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari dell'Egitto sono abolite sin dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. Le tasse sottoindicate, applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con l'Egitto, sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente :

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata :

- alle merci importate temporaneamente,
- alle merci reimportate (ad eccezione dei container),
- alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback")

- ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e
  - abolita il 1° gennaio 1988 ;
- b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo, è :
- ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989,
  - ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e
  - abolita il 1° gennaio 1991.

## ARTICOLO 17

1. La Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a questa data sulle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto.
2. Per i prodotti di cui all'allegato IX, il dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
3. Se la Repubblica portoghese si avvale della facoltà, concessale conformemente all'articolo 196, paragrafo 3 dell'atto di adesione, di sostituire il dazio doganale di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale di detto dazio con una tassa interna, l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base a partire dal quale deve essere operata l'abolizione. Detto elemento è abolito negli scambi con l'Egitto secondo il ritmo stabilito all'articolo 13, paragrafo 2.

## ARTICOLO 18

Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti dell'Egitto per le autovetture oggetto del regime particolare concordato tra la Comunità e la Repubblica portoghese, conformemente al protocollo n° 18 dell'atto di adesione.

## ARTICOLO 19

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80, originari dell'Egitto, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione a partire dai dazi di base riportati nell'allegato X e secondo il ritmo previsto all'articolo 13, paragrafo 2.

Sezione IIProdotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la  
Comunità economica europea

## ARTICOLO 20

1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari dell'Egitto, e ferme restando le disposizioni particolari sottoindicate, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

La Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti oggetto degli atti seguenti :

- regolamento (CEE) n° 1035/72, recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ;
- regolamento (CEE) n° 2727/75, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ;
- regolamento (CEE) n° 1418/76, recante organizzazione comune dei mercati nel settore del riso.

Per questi prodotti, la Repubblica portoghese applica sin dall'inizio della seconda tappa un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

1) se la seconda tappa ha una durata di cinque anni :

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto all'83,3 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 49,9 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2 % del divario iniziale .

- il 1° gennaio 1995, il dvario viene ridotto al 16,5 % del dvario iniziale ;

11) se la seconda tappa ha una durata di sette anni :

- il 1° gennaio 1989, il dvario viene ridotto all'87,5 % del dvario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il dvario viene ridotto al 75,0 % del dvario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il dvario viene ridotto al 62,5 % del dvario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il dvario viene ridotto al 50,0 % del dvario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il dvario viene ridotto al 37,5 % del dvario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il dvario viene ridotto al 25,0 % del dvario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il dvario viene ridotto al 12,5 % del dvario iniziale

111) dal 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali.

3 Per i prodotti della pesca delle voci 03.03 e 16.05 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, la Repubblica portoghese applica un dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 25,0 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale ;

Dal 1° gennaio 1993, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

4. Il dazio di base di cui ai paragrafi 1 e 3 è quello definito all'articolo 14, paragrafo 1.

## ARTICOLO 21

Per i prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 3 la Repubblica portoghese differisce fino all'inizio della seconda tappa come definito all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime derivante dall'accordo per quanto riguarda le riduzioni dei prelievi.

## ARTICOLO 22

1. La Repubblica portoghese puo' applicare fino al 31 dicembre 1992 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato XI, originari dell'Egitto.
2. Fino al 31 dicembre 1995, la Repubblica portoghese puo' mantenere le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato XII, originari dell'Egitto.
3. Fino al 31 dicembre 1992 possono essere mantenute le restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XIII, originari dell'Egitto.

## ARTICOLO 23

Per i prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 1 che, al 1° marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Portogallo alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

TITOLO III

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

## ARTICOLO 24

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

## ARTICOLO 25

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

## ARTICOLO 26

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e gli aumenti dei contingenti e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

## ARTICOLO 27

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede

ALLEGATO IElenco previsto all'articolo 3, paragrafo 1

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.01	Idrocarburi
29.02	Derivate alogenate degli idrocarburi
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
31.02	Concimi minerali o chimici azotati
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati polisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeneiche, ecc.)
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
55.09	Altri tessuti di cotone
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati
58.02	Altri tappeti, anche confezionati ; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamie e simili, anche confezionati
60.04	Sottovesti a maglia non elastici ne gommata
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazze e per bambini
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando

## ALLEGATO II

## Elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>b) altri:</p> <p>ex 2. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è:</li> <li>— superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm</li> <li>— superiore a 52 cm</li> </ul>	5 unità
2	87.01	<p>Trattori, compresi i trattori-verricello:</p> <p>ex B. Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di cilindrata inferiore o uguale a 4000 cm<sup>3</sup></li> </ul>	2 unità

## ALLEGATO III

## Elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	40 tonnellate
2	29.03  36.01 36.02 ex 36.04  36.05 36.06	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi: B. Derivati nitrati e nitrosi: ex I. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni: — Trinitrotolueni Polveri da sparo Esplosivi preparati Miche; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori: — esclusi i detonatori elettrici Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili) Fiammiferi	5 tonnellate
3	39 02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, polisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine di cumaronindene, ecc.): C. altri: I. Polietilene: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex II. Polietilene tetraalogenati: — Cascami e avanzi di lavori ex III. Polisolfotietilene alogenati: — Cascami e avanzi di lavori ex IV. Polipropilene: — Cascami e avanzi di lavori ex V. Polisobutilene: — Cascami e avanzi di lavori VI. Polistirene e suoi copolimeri: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori VII. Cloruro di polivinile: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile: — Cascami e avanzi di lavori ex IX. Acetato di polivinile: — Cascami e avanzi di lavori ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: — Cascami e avanzi di lavori	1 tonnellata

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	39.02 (segue)	C. ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici. — Cascami e avanzi di lavori  ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrimetacrilici: — Cascami e avanzi di lavori  ex XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronindeniche: — Cascami e avanzi di lavori  XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori	
4	39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: B. altri: I. di cellulosa rigenerata III. di sostanze albuminoidi indurite V. di altre sostanze: a) Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12 c) Stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti, e simili ex d) altri: — esclusi gli scafandri di protezione contro le radiazioni o le contaminazioni radioattive, non combinati con apparecchi di respirazione	1 000 ECU
5	ex 58 01  58.02	Tappeti a punti annodati od arrotolati anche confezionati, esclusi i tappeti tessuti a mano Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumaks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati: A. Tappeti	500 kg
6	ex 58.04  58 09  60 01	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di cinghia, esclusi i manufatti delle voci n. 55 08 e 58 05: — di cotone Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi: B. Pizzi: ex I. a mano. — esclusi i pizzi di cotone, lana e fibre artificiali e sintetiche II a macchina Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: C di altre materie tessili: I di cotone	100 kg
7	60 04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata. A Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I. T-shirts: a) di cotone II Magliette a collo alto: a) di cotone III altri: b) di cotone	75 kg

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	60.04 (segue)	B. altre.  I. T-shirts a) di cotone II. Magliette a collo alto: a) di cotone IV. altre: d) di cotone	
	60 05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: ex a) Indumenti di stoffe a maglia della voce n. 59.08: — di cotone b) altri: 1. Indumenti per bambini piccoli («bébés»), indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: cc) di cotone 2. Costumi e mutandine da bagno: bb) di cotone 3. Tute sportive: bb) di cotone 4. altri indumenti esterni: aa) camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e per bambini: 55. di cotone bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twin-sets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60 05 A II b) 4 hh): 11. per uomo e ragazzo: eee) di cotone 22. per donna, per ragazza e per bambini: fff) di cotone cc) Abiti interi da donna: 44 di cotone dd) Gonne, comprese le gonne-pantaloni: 33 di cotone ee) Pantaloni: ex 33 di altre materie tessili: — di cotone ff) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: ex 22. di altre materie tessili: — di cotone gg) Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci 44 di cotone hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite: 44 di cotone ijj) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili. ex 11 di lana o di pelli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali. — di cotone kk) Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi: ex 11 di lana o di pelli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali. — di cotone ll) altri indumenti esterni: 44 di cotone	



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	61.02 (segue)	<p>B. I ex b) altri:</p> <p>— di cotone</p> <p>II. altri:</p> <p>a) Spolverine, gonne-grembiule e altri indumenti di lavoro:</p> <p>1 di cotone</p> <p>b) Costumi da bagno:</p> <p>ex 2. di altre materie tessili:</p> <p>— di cotone</p> <p>c) Accappatoi da bagno; vesti da camera, vestagliette e simili vestimenta da casa:</p> <p>2. di cotone</p> <p>d) Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili:</p> <p>2. di cotone</p> <p>e) altri:</p> <p>1. Giacche:</p> <p>cc) di cotone</p> <p>2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili:</p> <p>cc) di cotone</p> <p>3. Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci:</p> <p>cc) di cotone</p> <p>4. Abiti interi da donna:</p> <p>ee) di cotone</p> <p>5. Gonne, comprese le gonne-pantalone:</p> <p>cc) di cotone</p> <p>6. Pantaloni:</p> <p>cc) di cotone</p> <p>7. Camicette, camicette-bluse e bluse:</p> <p>cc) di cotone</p> <p>8. Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi:</p> <p>ex aa) di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:</p> <p>— di cotone</p> <p>9. altri indumenti</p> <p>cc) di cotone</p>	
9	61 03	<p>Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, separati e polsini:</p> <p>A. Camicie e camicette</p> <p>II di cotone</p> <p>B. Pigiama</p> <p>II di cotone</p> <p>C. altri</p> <p>II di cotone</p>	50 kg
	61 04	<p>Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>A. Indumenti per bambini piccoli («bebés»), indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:</p> <p>I di cotone</p> <p>B. altre:</p> <p>I Pigiama e camicie da notte:</p> <p>b) di cotone</p> <p>II altre</p> <p>b) di cotone</p>	

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
10	84.41	<p>Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:</p> <p>A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:</p> <p>I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:</p> <p>a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 ECU</p> <p>b) altre</p>	1 unità
11	85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>b) altri</p> <p>ex. 2) non nominati:</p> <p>— di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è inferiore o uguale a 42 cm</p>	3 unità
12	87.01	<p>Trattori, compresi i trattori-verricello:</p> <p>A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna</p>	1 unità
13	93.02 93.04 93.05 93.06	<p>Rivoltelle e pistole</p> <p>Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.:</p> <p>ex A Fucili e carabine da caccia e da tiro:</p> <p>— escluse le carabine da caccia e da tiro ad una canna, rigata, e diverse da quelle a percussione anulare, di valore unitario superiore a 200 ECU</p> <p>Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)</p> <p>Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbocchi di canne per armi da fuoco)</p>	5 000 ECU
14	93.07	<p>Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce</p>	1 tonnellata

ALLEGATO IVElenco previsto all'articolo 7

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
17.04	<p><b>Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:</b></p> <p><b>B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</b></p> <p>    I. inferiore a 60 %</p> <p>    II. uguale o superiore a 60 %</p> <p><b>C. Preparazione detta «cioccolato bianco»</b></p> <p><b>D. altri:</b></p> <p>    I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>        a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>        b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>            1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %</p> <p>            2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>            3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:</p> <p>                aa) non contenenti amido o fecola</p> <p>                bb) altri</p> <p>            4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>            5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>            6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %</p> <p>            7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %</p> <p>            8. uguale o superiore a 90 %</p> <p>    II non nominati:</p> <p>        a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>        b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p>	<p>24,21</p> <p>22,65</p> <p>0,00</p> <p>26,93</p> <p>29,28</p> <p>29,80</p> <p>27,67</p> <p>25,12</p> <p>23,22</p> <p>21,62</p> <p>21,38</p> <p>18,81</p> <p>20,56</p> <p>13,06</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
17.04 (segue)	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % 2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % 3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 % 4. uguale o superiore a 70 %	20,71 11,59 7,29 20,91
18.06	<p>Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:</p> <p>A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:</p> <p>I. inferiore a 65 %</p> <p>II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %</p> <p>III. uguale o superiore a 80 %</p> <p>B. Gelati:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %</p> <p>b) uguale o superiore a 7 %</p> <p>C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:</p> <p>I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>II altri</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>1 inferiore a 50 %</p> <p>2 uguale o superiore a 50 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1 uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %</p> <p>2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %</p> <p>3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %</p> <p>4. uguale o superiore a 6 %</p>	<p>20,71</p> <p>7,35</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>10,92</p> <p>12,71</p> <p>9,66</p> <p>7,04</p> <p>10,03</p> <p>10,02</p> <p>7,37</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
18.06 (segue)	D. altre: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</li> <li>b) altre</li> </ul> </li> <li>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 % :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</li> <li>2. altre</li> </ul> </li> <li>b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 % :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1. in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 500 g</li> <li>2. altre</li> </ul> </li> <li>c) uguale o superiore a 26 % :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500g</li> <li>2. altre</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	0,00 0,00  3,96 3,96  0,00 0,00  0,00 0,00
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Estratti di malto:               <ul style="list-style-type: none"> <li>I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %</li> <li>II. altri</li> </ul> </li> <li>B. altre:               <ul style="list-style-type: none"> <li>I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30 %</li> <li>II. non nominate :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :                       <ul style="list-style-type: none"> <li>1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, inferiore a 14 % :                           <ul style="list-style-type: none"> <li>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</li> <li>bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :                               <ul style="list-style-type: none"> <li>11. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 60 %</li> <li>22. uguale o superiore a 60 %</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14 % e inferiore a 32 % :                           <ul style="list-style-type: none"> <li>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</li> <li>bb) altre</li> </ul> </li> <li>3. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o inferiore a 45 % :                           <ul style="list-style-type: none"> <li>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</li> <li>bb) altre</li> </ul> </li> <li>4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 % :                           <ul style="list-style-type: none"> <li>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</li> <li>bb) altre</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	19,50 19,50  17,30 (1)  17,30 (1) 17,30 (1) 17,30 (1)  17,30 (1) 17,30 (1)  17,30 (1) 17,30 (1)  17,30 (1) 17,30 (1)

(1) Minimo 2,87 Ptas/kg.



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	61.02 (segue)	<p>B. I. ex b) altri: — di cotone</p> <p>II. altri:</p> <p>a) Spolverine; gonne-grembiule e altri indumenti di lavoro: 1. di cotone</p> <p>b) Costumi da bagno: ex 2. di altre materie tessili: — di cotone</p> <p>c) Accappatoi da bagno; vesti da camera, vestaglette e simili vestimenta da casa: 2. di cotone</p> <p>d) Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: 2. di cotone</p> <p>e) altri:</p> <p>1. Giacche: cc) di cotone</p> <p>2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: cc) di cotone</p> <p>3. Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci: cc) di cotone</p> <p>4. Abiti interi da donna: ee) di cotone</p> <p>5. Gonne, comprese le gonne-pantalone: cc) di cotone</p> <p>6. Pantaloni: cc) di cotone</p> <p>7. Camicette, camicette-bluse e bluse: cc) di cotone</p> <p>8. Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi: ex aa) di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone</p> <p>9. altri indumenti: cc) di cotone</p>	
9	61 03  61.04	<p>Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:</p> <p>A. Camicie e camicette: II di cotone</p> <p>B. Pigiami: II. di cotone</p> <p>C. altri: II. di cotone</p> <p>Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I. di cotone</p> <p>B. altre: I. Pigiami e camicie da notte: b) di cotone</p> <p>II. altre: b) di cotone</p>	50 kg

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
19.08 (segue)	<p>B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>— senza zucchero ne cacao</p> <p>— altri</p> <p>2. altri:</p> <p>— senza zucchero ne cacao</p> <p>— altri</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 %:</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2 altri</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 %:</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2 altri</p> <p>IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>— senza zucchero ne cacao</p> <p>— altri</p> <p>2. altri</p> <p>— senza zucchero ne cacao</p> <p>— altri</p>	<p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>8,70</p> <p>10,00</p> <p>8,70</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>8,70</p> <p>10,00</p> <p>8,70</p> <p>10,00</p>



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	<p><b>B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:</b></p> <p><b>I. Paste alimentari non ripiene, cotte:</b></p> <p>a) essiccate 16,80</p> <p>b) altre 16,80</p> <p><b>II. Paste alimentari ripiene:</b></p> <p>a) cotte 16,80</p> <p>b) altre 16,80</p> <p><b>C. Gelati:</b></p> <p><b>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte 16,80</b></p> <p><b>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</b></p> <p>a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % 16,80</p> <p>b) uguale o superiore a 7 % 16,80</p> <p><b>D. Yogurt preparati, latte in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:</b></p> <p><b>I yogurt preparati:</b></p> <p>a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1 inferiore a 1,5 % 16,80</p> <p>2 uguale o superiore a 1,5 % 16,80</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1 inferiore a 1,5 % 16,80</p> <p>2 uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 % 16,80</p> <p>3 uguale o superiore a 4 % 16,80</p> <p><b>II altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</b></p> <p>a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):</p> <p>1 inferiore a 40 % 16,80</p> <p>2 uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 % 16,80</p> <p>3 uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % 16,80</p> <p>4 uguale o superiore a 70 % 16,80</p> <p>b) uguale o superiore a 1,5 % 16,80</p> <p><b>E. Preparazioni dette "fondute" 16,80</b></p>	











## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29 04 C III:</p> <p>I. in soluzione acquosa:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p> <p>II altro:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p>	<p>14,40</p> <p>0,00</p> <p>14,40</p> <p>2,58</p>

ALLEGATO VElenco previsto all'articolo 10

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:  ex H. Cipolle, scalogni e aglio: — Cipolle e aglio M. Pomodori
08.02	Agrumi, freschi o secchi: ex A. Arance, fresche B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma, clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi ex II. altri : — Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi ex C. Limoni, freschi
08.04	Uve, fresche o secche A. fresche : I. da tavola

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO VI

## Elenco previsto all'allegato 12, paragrafo 4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	%
19.03	PASTE ALIMENTARI B. altre	12
21.04	Salse, condimenti composti B. Salse a base di purea di pomodori	9
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : D. Yogurt preparati ; lattici in polvere per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari : I. Yogurt preparati : b) altri	12,5
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene tetraalogenati polisisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeneiche, ecc.) : C. altri :	-
	ex IV Polipropilene : - in nastri, di spessore superiore a 0,1 mm	10,5
	VII Cloruro di polivinile : ex b) in altre forme : - in tubi	10,5
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n° 39.C1 al n° 39.06 incluso : B. altri : V. di altre sostanze : ex d) altri :	
	- Piatti, di diametro compreso tra 17 e 21 cm inclusi, boccali, di polistirene	15
	- Sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori, di polietilene	10,5
	- Recipienti diversi da bottiglioni, bottiglie e flaconi, di polistirene	15
	- Tubi lavorati e accessori per tubi, di polivinilcloruro	10,5
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.) e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti : ex A. di materie plastiche artificiali in fogli : - Sacchi di polietilene	10,5
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspata, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli : A. Carta e cartoni ondulati ex B. altri . - Carta increspata per uso domestico, di peso uguale o superiore a 15 g/m2 ed inferiore a 50 g/m2	14 12,5

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	%
ex 48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza ; carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza corrispondenza :	
	- Carta da lettere, in blocchi	15
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato :	
	ex B. altri :	
	- Carta igienica, in rotoli	12
	- Carta per macchine da ufficio e simili, in strisce o in rotoli	12
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonnaggi per ufficio, per magazzino e simili :	
	ex A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone :	
	- Scatole di carta o di cartone ondulate	15
	- Sacchetti, cartocci ed altri sacchi, di carta kraft	11
	- Scatole per sigari e sigarette	14
ex 48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone :	
	- Blocchi per minute ed appunti ; quaderni	13
ex 48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette :	
	- Etichette di qualsiasi specie, escluse le fasce per sigari	14,5
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa :	
	B. Assorbimenti per bambini piccoli (bébés)	
	ex I. non condizionati per la vendita al minuto :	
	- di ovatta di cellulosa	14
	ex II. altri :	
	- di ovatta di cellulosa	14
	ex D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco) da servizio o da cucina, biancheria da dosso e altri indumenti :	
	- Asciugamani e tovaglioli da tavola	14
	ex E. Assorbenti igienici e tamponi :	
	- Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
	F. altri :	
	ex I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al minuto :	
	- Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
	ex II. non nominati .	
	- Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio ; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro .	
	- esclusi gli articoli per il trasporto o gli imballaggi ottenuti da un tubo di spessore di vetro inferiore a 1 mm e i tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	9
ex 76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio ; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni :	
	- Porte, finestre e stipiti	8,4
	- Lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di lega d'alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	8,4

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	%
94.03	Altri mobili e loro parti : ex B. altri : - Letti di metalli comuni - Scaffalature e loro parti, di metalli comuni	13 11,5
94.04	Sommer, oggetti lettereschi e simili, con molle oppure imbattiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materesse, copripiedi, piumini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti : A. Oggetti lettereschi e simili, di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti ex B. altri : - Sommer, materesse e guanciali	12 13

ALLEGATO VIIElenco previsto all'articolo 13, paragrafo 2A. Prodotti sensibili nei confronti della Comunità  
nella sua composizione al 31 dicembre 1985

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
05 01	Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli
05.02	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili, cascami di queste setole e di questi peli
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie
05.05	Avanzi di pesci
05.07	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti
05 08	Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami
05 09	Avorio, tartaruga, corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami
05 12	Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie
05 13	Spugne naturali
05 14	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
05 15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana: ex B. altri: — Tendini e nervi; ritagli e altri cascami simili di pelli non conciate
09 03	Mata
13 02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: A. Succhi ed estratti vegetali B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati ex I. allo stato secco: — Pectati ex II. altri: — Pectati C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiario (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili)
14.02	Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetable, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie
14.03	Materie vegetale usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (saggina, passava, trebbia, fibre di isle e simili), anche in torciglioni o in fasci
14.05	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerose
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente
15.17	Degras, residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali A. Degras
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
18.06	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Estratti di malto, preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso
19.03	Paste alimentari
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura. «puffed-rice, cornflakes» e simili
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazione a base di questi astratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.03	Farina di senape e senape preparata
21.04	Salse, condimenti composti
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi C. Lieviti artificiali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene C. Gelati D. Yogurt preparati, lattici in polvere per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari E. Preparazioni dette «fondute» G. altre
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali-aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.03	Birra
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol e più, alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico: ex A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico: — escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol e più
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80% vol; acquaviti liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80% vol, presentato in recipienti contenenti ex I. due litri o meno — escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE ex II. più di due litri — escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») C. Bevande contenenti alcole di distillazione: I. Rum, arack, tafia II. Gin III. Whisky IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4% vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie ex V. altri: — a base di cereali

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco
28.01	Alogeni (fluoro, cloro bromo, iodio): B. Cloro
28.03	Carbonio (in particolare, neri di carbonio)
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
29.01	Idrocarburi: A. aciclici: ex I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili: — escluso l'acetilene ex II. destinati ad altri usi: — escluso l'acetilene B. cicloparaffinici e cicloolefinici: I. Azulene e suoi derivati alchilici II. altri: ex a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili: — escluso il decaidronaftalene ex b) destinati ad altri usi: — escluso il decaidronaftalene C. cicloterpenici D. aromatici: I Benzene (benzolo), toluene (toluolo), xileni (xiloli) II Stirene (stirolo) III Etilbenzene (etilbenzolo) IV Cumene (isopropilbenzene) ex V Naftalene (naftalina) antracene: — Antracene VI Bifenile, terfenili ex VII altri — escluso il tetraidronaftalene
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. Polialcoli. II. D-Mannitolo (mannite) III D-Glucitolo (sorbite)
29.10	Acetali, emiacetali e acetal e emiacetal a funzione ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi. ex B altri — Metilglucosidi
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi A Acidi monocarbossilici aciclici saturi: ex XI altri. — Esteri del D-Glucitolo (sorbitolo) B Acidi monocarbossilici aciclici non saturi: ex IV altri: b <sup>1</sup> altri: — Esteri del D-Glucitolo (sorbitolo)

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29 15	<p>Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:</p> <p>A Acidi policarbossilici aciclici: ex V altri: — Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri</p> <p>C. Acidi policarbossilici aromatici. I. Anidride ftalica ex III. altri: — Ftalati (orto) di dibutile — Ortoftalati di diottile — Ftalati di disoottile, di disononile, di disodecile — altri esteri di disobutile</p>
29.16	<p>Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:</p> <p>A. Acidi carbossilici a funzione alcool: I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri III Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri IV Acido citrico, suoi sali e suoi esteri V Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri ex VIII altri — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri</p>
29 23	<p>Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:</p> <p>D Ammino-acidi I Lisina, suoi esteri, e loro sali III Acido glutammico e suoi sali</p>
29 35	<p>Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici: ex Q altri — Composti anidri del D-Glucitolo (sorbitolo) (come, ad esempio, sorbitani), escluso il maltolo e l'isomatolo — Lattoni che sono esteri interni di idrossiacidi e derivati di acidi gluconici — Prodotti intermedi della trasformazione chimica della penicillina negli antibiotici di cui alle sottovoci n. 29.44 A e C</p>
29 38	<p>Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente.</p> <p>B Vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa: ex II. Vitamine B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>12</sub> e H — Vitamina B<sub>12</sub> IV Vitamina C</p>
29 43	<p>Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42: ex B altri: — Levulosio — Esteri e sali di levulosio — Sorbosio, suoi sali e suoi esteri</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.44	<p>Antibiotici:</p> <p>ex A. Penicilline:</p> <p>— escluse quelle la cui fabbricazione richiede, per chilogrammo, una quantita di zucchero bianco superiore a 15,3 kg</p> <p>ex C. altri antibiotici:</p> <p>— Ossitetraciclina e eritromicina e loro sali</p>
30.03	<p>Medicamenti per la medicina umana e veterinaria:</p> <p>A. non condizionati per la vendita al minuto:</p> <p>II. altri</p> <p>B. condizionati per la vendita al minuto:</p> <p>II. altri:</p> <p>a) contenenti penicillina, streptomicina, o loro derivati</p> <p>ex b) non nominati:</p> <p>— contenenti antibiotici o loro derivati diversi da quelli riportati nella sottovoce B II a); insulina, sali d'oro per la cura della tubercolosi, prodotti organo-arsenati per la cura della sifilide e prodotti per la cura della lebbra</p>
31.02	<p>Concimi minerali o chimici azotati:</p> <p>A. Nitrato di sodio naturale</p> <p>ex C. altri</p> <p>— escluso il nitrato di ammonio, il nitrato di calcio con un tenore di azoto pari o inferiore al 16%, nonché il nitrato di calcio e di magnesio e l'urea</p>
32.09	<p>Vernici, pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi, altre pitture, pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture, fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo</p> <p>A. Vernici, pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi, altre pitture, pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo</p> <p>I. Essenza di perle o essenza d'Oriente</p> <p>ex II. altri</p> <p>— esclusi i metalli non preziosi in paste utilizzate per la preparazione di pitture</p> <p>ex B. Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)</p> <p>— a base di metalli comuni</p> <p>C. Tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto</p>
32.12	<p>Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura</p>
32.13	<p>Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri:</p> <p>B. Inchiostri da stampa</p> <p>C. altri inchiostri</p>
ex 34.02	<p>Prodotti organici tensioattivi, preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone</p> <p>— Etossilati</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
35 01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine, colle di caseina
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: A. Albumine: II. altre: a) Ovoalbumina e lattoalbumina
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola
35.06	Colle preparate non nominate ne comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg
35.07	Enzimi; enzimi preparati non nominati ne compresi altrove
ex 37 03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati: - Carta eliografica
38 12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili A. Bozzime preparate ed appretti preparati: I a base di sostanze amidacee
38 19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati ne compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati ne compresi altrove Q Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche T D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III X altri
39 01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc ) ex A Scambiatori di ioni: - Fenoplasti, esclusi quelli del tipo «novolacca» C. altri I Fenoplasti ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo: - Resine, escluse quelle del tipo «novolacca» ex b) in altre forme: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m <sup>2</sup> , con o senza iscrizioni - Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m <sup>2</sup> , senza iscrizioni II. Amminoplasti: ex b) in altre forme: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m <sup>2</sup> , con o senza iscrizioni - Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m <sup>2</sup> , senza iscrizioni

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.01 (segue)	<p>C. III. Alchidi e altri poliesteri:</p> <p>ex a) nelle forme previste dalla nota 3 d) di questo capitolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>- Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poliesteri non alchidici, non saturi, nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo, per poliuretani, diversi da quelli per lo stampaggio o l'estrusione</li> </ul> <p>ex IV. Poliammidi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>- Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex V. Poliuretani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle forme previste dalla nota 3 a) e 3 b) di questo capitolo</li> <li>- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>- Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex VI. Siliconi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex VII. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>- Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> <li>- Resine, diverse da quelle epossidiche, nelle forme previste dalla nota 3 a) e 3 b) di questo capitolo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polieterealcolici</li> <li>- Sistemi per poliuretani</li> </ul> </li> </ul>
39.02	<p>Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni, tetraalogenati, polisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeneiche, ecc.):</p> <p>C. altri</p> <p>I. Polietilene.</p> <p>a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo</p> <p>ex b) in altre forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>- Adesivi a base di emulsioni di resine</li> <li>- Cascami e rottami di lavori</li> </ul> <p>ex II. Polietileni tetraalogenati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>- Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.02 (segue)	<p>C. ex III. Polisolfotileni alogenati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul> <p>ex IV. Polipropilene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo e i cascami e rottami di lavori</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul> <p>ex V. Poliisobutilene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul> <p>VI. Polistirene e suoi copolimeri:</p> <p>ex b) in altre forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul> <p>VII. Cloruro di polivinile:</p> <p>ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Prodotti per lo stampaggio</li> <li>— Resine del tipo emulsioni per pasta</li> </ul> <p>ex b) in altre forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul> <p>ex VIII Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base emulsioni di resine</li> </ul> <p>ex IX. Acetato di polivinile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul> <p>ex X Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul> <p>ex XI Alcoli, acerali ed eteri polivinilici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul> <p>ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul> <p>XIV Altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione:</p> <p>ex b) in altre forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.03	<p>Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloidi, ecc.); fibra vulcanizzata:</p> <p>B. altri:</p> <p>I. Cellulosa rigenerata:</p> <p>b) altra:</p> <p>ex 1. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex 2. non nominata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigide, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>II. Nitrati di cellulosa:</p> <p>b) plastificati:</p> <p>1. con canfora o altrimenti (celluloide, ecc.):</p> <p>ex aa) Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di celluloidi</li> <li>— altri, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex bb) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o tubi di celluloidi</li> <li>— altre lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>III. Acetati di cellulosa</p> <p>b) plastificati</p> <p>ex 2. Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> <li>— rigide, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex 3. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>4. altri:</p> <p>ex bb) non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>IV. altri esteri della cellulosa:</p> <p>b) plastificati:</p> <p>ex 2. Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— rigide, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39 03 (segue)	<p>B. IV. b) ex 3. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm. — di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</p> <p>4. altri: ex bb) non nominati: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</p> <p>V. Eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa: b) plastificati: — altri: ex aa) Etilcellulosa: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni ex bb) non nominati: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</p> <p>ex VI Fibra vulcanizzata: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni, di materie plastiche artificiali</p>
39 06	<p>Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido algamico, i suoi sali e i suoi esteri, linossina:</p> <p>B. altri: I. Amidi e fecole esterificati o eterificati ex II non nominati. — Destrani — Eteropolisaccarina — altri, esclusa la linossina</p>
39 07	<p>Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39 01 al n. 39.06 incluso:</p> <p>A. Articoli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili</p> <p>B. altri: ex I. di cellulosa rigenerata: — esclusi: budelli artificiali, copripavimenti; ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi, stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti, articoli di abbigliamento</p> <p>ex II di fibra vulcanizzata: — esclusi: ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi, stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti</p> <p>ex III di sostanze albuminoidi indurite: — esclusi: budelli artificiali, ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.07 (segue)	<p>R. ex IV. di derivati chimici della gomma:</p> <p>— esclusi: copripavimenti; ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli di abbigliamento</p> <p>V. di altre sostanze:</p> <p>a) Bobine e supporti analoghi per l'avvolgimento di film e pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film ecc., di cui alla voce n. 92.12</p> <p>ex d) altri:</p> <p>— esclusi: budelli artificiali; copripavimenti; articoli di abbigliamento</p>
ex 40.10	<p>Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata:</p> <p>— esclusi i nastri a sezione trapezoidale</p>
40.11	<p>Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:</p> <p>ex A. Gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture:</p> <p>— Battistrada amovibili per coperture di peso unitario fino a 20 kg</p> <p>B. altri:</p> <p>ex I. Coperture, destinate ad aeromobili civili:</p> <p>— di peso unitario fino a 20 kg</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— di peso unitario fino a 20 kg</p>
42.02	<p>Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:</p> <p>ex A. di materie plastiche artificiali in fogli:</p> <p>— esclusi astucci per sigari e sigarette, portafiammiferi, borse da tabacco, bauli, valigie e bauletti, nonché astucci e oggetti simili che presentano dispositivi atti a contenere oggetti da toletta</p> <p>ex B. di altre materie</p> <p>— esclusi astucci per sigari e sigarette, portafiammiferi, borse da tabacco, bauli, valigie e bauletti, nonché astucci e oggetti simili che presentano dispositivi atti a contenere oggetti da toletta</p>
44.14	<p>Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm, fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore</p>
48.11	<p>Carta da parati, lincrusta e vetrofanie</p>
48.13	<p>Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)</p>
48.15	<p>Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:</p> <p>ex B. altri.</p> <p>— Carta igienica</p>
48.16	<p>Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili:</p> <p>ex A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone:</p> <p>— Scatole, sacchi e altri contenitori con iscrizioni, nonché scatole e fusti senza iscrizioni</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
48.21	<p>Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:</p> <p>ex A. Carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di carta, di peso non superiore a 160 g al m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>B. Assorbenti per bambini piccoli (bebés):</p> <p>ex I. non condizionati per la vendita al minuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex II. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco), da servizio o da cucina; biancheria da dosso e altri indumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex E. Assorbenti igienici e tamponi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni</li> </ul> <p>F. altri:</p> <p>ex I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al minuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex II. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni, esclusa la carta per macchine per statistiche e la carta da diagrammi per registratori grafici</li> </ul>
ex 49 09	<p>Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Cartoline postali ritagliate o in fogli</li> </ul>
49 10	<p>Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari</p>
49 11	<p>Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento:</p> <p>ex B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— escluse le immagini, incisioni, fotografie, carte meteorologiche e di scienze naturali, comunicazioni, tesi, lavori scritti e relazioni, relativi ad argomenti scientifici, letterari ed artistici, non compresi nella voce n. 49 01, pubblicati da organismi ufficiali o istituti culturali, stampati in qualsiasi lingua, nonché i libri a carattere pubblicitario commerciale o turistico</li> </ul>
51 04	<p>Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn 51 01 o 51 02).</p> <p>A. Tessuti di fibre tessili sintetiche:</p> <p>ex I. per pneumatici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02</li> </ul> <p>ex II. Tessuti contenenti filati elastomeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02</li> </ul> <p>ex IV. altri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esclusi i filati di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02</li> </ul> <p>B. Tessuti di fibre tessili artificiali.</p> <p>ex I. per pneumatici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02</li> </ul> <p>ex II. Tessuti contenenti filati elastomeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02</li> </ul> <p>ex III. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02</li> </ul>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
56.01	<b>Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:</b> ex A. di fibre tessili sintetiche: — escluso il poliestere
56.02	<b>Fasce (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:</b> A. di fibre tessili sintetiche
56.03	<b>Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati:</b> A. di fibre tessili sintetiche
56.04	<b>Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:</b> A. di fibre tessili sintetiche
56.05	<b>Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:</b> ex A. di fibre tessili sintetiche: — Filati di fantasia ex B. di fibre tessili artificiali: — Filati di fantasia
58.04	<b>Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05:</b> — di seta, di fibre tessili sintetiche e artificiali e di lana o di peli fini
58.05	<b>Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06:</b> A. Nastri, galloni e simili: I di velluti, di felpe, di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia: ex a) di fibre tessili sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone: — di fibre tessili sintetiche o artificiali b) di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino e pettenuzzo di seta
58.07	<b>Filati di ciniglia, filati spiraliati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiraliati, trecce in pezza, altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza, ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:</b> ex A. Trecce di larghezza di 5 cm o meno, di monofili, lamette o forme simili delle voci nn 51.01 o 51.02, di fibre tessili sintetiche o artificiali, di lino, di ramie o di fibre tessili vegetali del capitolo 57 — di seta o di fibre sintetiche o artificiali, senza metalli ex B. altri — di seta o di fibre sintetiche o artificiali, senza metalli
58.08	<b>Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci</b> ex A. Tulli — di fibre tessili sintetiche o artificiali ex B. Tessuti a maglie annodate (reti). — di fibre tessili sintetiche o artificiali
58.09	<b>Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati, pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi:</b> ex A. Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti): — di fibre tessili sintetiche o artificiali

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
58 09 (segue)	B. Pizzi: ex I. a mano: — di fibre tessili sintetiche o artificiali ex II. a macchina: — di fibre tessili sintetiche o artificiali
59 02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati: ex A. Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare: — Tappetini, tappeti, passatoie ex B. altri: — Tappetini, tappeti, passatoie
ex 59 10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliato, copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati: — di peso superiore a 1 400 g/m <sup>2</sup>
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili: — Tessuti impregnati o spalmati, di peso non superiore a 1 400 g/m <sup>2</sup>
ex 59 13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma: — di larghezza non superiore a 50 cm, esclusi quelli di lana o di peli fini
60 01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: A di lana o di peli fini B di fibre tessili sintetiche o artificiali C di altre materie tessili I di cotone. ex II. di altre materie tessili — escluse quelle di seta
61 06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili: A. di seta o di cascarni di seta B. di fibre tessili sintetiche C. di fibre tessili artificiali
64 05	Parti di calzature (comprese le soles interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo ex A Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne: — di gomma o di materie plastiche artificiali ex B altri: — di gomma o di materie plastiche artificiali
68 02	Lavori di pietre da taglio da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del capitolo 69, cubi e tessere per mosaici
68 04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento:

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
68.04 (segue)	<p>B. altri:</p> <p>I. di abrasivi agglomerati:</p> <p>ex a) costituiti da diamanti naturali o sintetici:</p> <p>— artificiali, esclusi quelli per macinare</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— artificiali, esclusi quelli per macinare</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— artificiali, esclusi quelli per macinare</p>
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari
70.04	<p>Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato a placato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:</p> <p>ex B. altro:</p> <p>— di spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 10 mm</p>
ex 70.05	<p>Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare:</p> <p>— di spessore non superiore a 3 mm</p>
ex 70.06	<p>Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armato o placato durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:</p> <p>— non armati, di spessore non superiore a 5 mm</p>
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.14	<p>Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:</p> <p>A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica:</p> <p>ex I. Vetri sfaccettati, piastrelle, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari:</p> <p>— di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi</p> <p>ex II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, ruhpani, ecc.):</p> <p>— Tubi per lampade</p> <p>— altri, di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi</p>
70.20	<p>Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie:</p> <p>ex B. Fibre tessili e lavori di fibre tessili:</p> <p>— Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) e feltri (mats)</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 70 21	<p>Altri lavori di vetro:</p> <p>— di vetro colorato, smerigliato, inciso, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino o dipinto, o di vetro modellato con incavi e rilievi</p>
71 05	<p>Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati:</p> <p>ex B. Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, e superiore a 0,15 mm:</p> <p>— Fili; altri, battuti o laminati</p> <p>D. Fogli e nastri sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm</p>
ex 73 14	<p>Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:</p> <p>— senza rivestimenti di materie tessili</p>
73.15	<p>Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:</p> <p>A Acciai fini al carbonio:</p> <p>ex VIII Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:</p> <p>— senza rivestimenti di materie tessili, non rivestiti di altri metalli e non costituiti da acciai legati contenenti, in peso, uno o più dei seguenti elementi nelle proporzioni menzionate: 2% o più di silicio, 2% o più di manganese, 2% o più di cromo, 2% o più di nichel, 0,3% o più di molibdeno, 0,3% o più di vanadio, 0,5% o più di tungsteno, 0,5% o più di cobalto, 0,3% o più di alluminio, 1% o più di rame</p> <p>B Acciai legati.</p> <p>ex VIII Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:</p> <p>— senza rivestimenti di materie tessili, non rivestiti di altri metalli e non costituiti da acciai legati contenenti, in peso, uno o più dei seguenti elementi nelle proporzioni menzionate: 2% o più di silicio, 2% o più di manganese, 2% o più di cromo, 2% o più di nichel, 0,3% o più di molibdeno, 0,3% o più di vanadio, 0,5% o più di tungsteno, 0,5% o più di cobalto, 0,3% o più di alluminio, 1% o più di rame</p>
73 18	<p>Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73 19:</p> <p>ex A Tubi muniti di accessori, per la condotta di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili</p> <p>— esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi -Mannesmann- e i tubi ottenuti con il procedimento detto -swaging-), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, senza saldatura</p> <p>B) altri:</p> <p>II. diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sottovoce BI, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15% incluso di carbonio e da 0,50 a 2% incluso di cromo e, eventualmente, 0,50% o meno di molibdeno</p> <p>ex III non nominati</p> <p>— esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi -Mannesmann- e i tubi ottenuti con il procedimento detto -swaging-), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, senza saldatura</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 73.21	<p>Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:</p> <p>— escluse: porte di cariche o chiuse per impianti idraulici</p>
ex 73.24	<p>Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti:</p> <p>— saldati, di contenuto non superiore a 300 litri</p>
73.25	<p>Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità:</p> <p>A. muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— esclusi i cavi portanti, chiusi o semichiusi, per teleferiche e i cavi di armature per cemento armato precompresso</p>
ex 73.29	<p>Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:</p> <p>— articolate, dei tipi «Galle», «Renold» o «Morse» di passo non superiore a 2 cm, escluse le catenelle per chiavi</p>
73.31	<p>Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— per disegno e per ufficio</p>
73.32	<p>Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernozzoli, chavette ed oggetti simili di bulloneria e viterra, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:</p> <p>A non filettati:</p> <p>ex I Viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «decolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm:</p> <p>— di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi gli oggetti per fissare le rotaie, le viti e i ribadini</p> <p>ex II altri:</p> <p>— di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi gli oggetti per fissare le rotaie, le viti e i ribadini</p> <p>B filettati</p> <p>ex I. Viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a «decolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm:</p> <p>— Dadi di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi quelli presentati insieme alle viti</p> <p>ex II altri:</p> <p>— di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi gli oggetti per fissare le rotaie, i bulloni e le viti, comprese le rondelle e i dadi rivestiti</p>
ex 73.35	<p>Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio:</p> <p>— Molle a foglie per veicoli, escluse quelle per il materiale rotabile ferroviario</p> <p>— Molle, a spirale, di filo o di sbarra tonda, di diametro superiore a 8 mm o di sbarra quadrata o rettangolare di cui la dimensione minore è superiore a 8 mm</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 73 37	<p>Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:</p> <p>— di ferro o di acciaio, saldato a caldo, laminato o forgiato</p>
73 38	<p>Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:</p> <p>A. Oggetti per uso igienico, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili</p> <p>B. altri:</p> <p>I. Acqua e lavabi, e loro parti, di acciaio inossidabile</p> <p>ex II non nominati:</p> <p>— esclusi: paglia, spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, nonché le pentole a pressione per cucinare direttamente a vapore</p>
ex 74 07	<p>Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame:</p> <p>— esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, con parete di spessore superiore a 1 mm e aventi più di 80 mm nella più grande dimensione interna della sezione trasversale</p>
ex 74 19	<p>Altri lavori di rame:</p> <p>— esclusi i seguenti articoli:</p> <p>— Spille, anelli scorrevoli e forcine diversi da quelli di ornamento personale, ditali, nonché guarnizioni in ferro per cinture, busti e bretelle</p> <p>— Serbatoi, botti, cisterne e altri recipienti analoghi per qualsiasi sostanza (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità superiore a 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o coibente</p> <p>— Catene, catenelle e loro parti</p>
ex 76 02	<p>Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio:</p> <p>— Vergella</p>
76 04	<p>Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)</p>
76 06	<p>Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio</p>
76 08	<p>Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni</p>
76 12	<p>Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità</p>
76 15	<p>Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio</p>
79 01	<p>Zinco greggio, cascami e rottami di zinco:</p> <p>ex A greggio.</p> <p>— Zinco elettrolitico (lingotti) con un tenore di Zn uguale o superiore al 99,95 %</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 82.01	<p>Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatori; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano:</p> <p>— Vanghe, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli, raschiatori, falci e falciole</p>
82.02	<p>Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le freseseghe e le lame non dentate per segare):</p> <p>A. Seghe a mano</p> <p>B. Lame di seghe:</p> <p>    I. a nastro</p> <p>    ex III. altre:</p> <p>        — Lame di seghe a mano</p>
ex 82.04	<p>Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale diamanti tagliavetro:</p> <p>— Martelli, bedani, scalpelli per pietre, bulini, punteruoli, punzoni e portafilere</p>
82.05	<p>Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbuture, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante:</p> <p>ex A. di metalli comuni:</p> <p>    — Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere</p> <p>ex B. di carburi metallici:</p> <p>    — Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere</p> <p>ex C. di diamante o di conglomerato diamantifero:</p> <p>    — Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere</p> <p>ex D. di altre materie:</p> <p>    — Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere</p>
82.09	<p>Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame</p> <p>ex A. Coltelli</p> <p>    — esclusi quelli per uso professionale</p>
82.14	<p>Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili</p>
82.15	<p>Manici di metalli comuni degli oggetti delle voci n. 82.09, 82.13 e 82.14</p>
83.01	<p>Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni, chiavi per detti oggetti, di metalli comuni</p>
83.02	<p>Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili (compresi i congegni di chiusura automatica per porte); attaccapanni, cappellina, sostegni, mensole ed oggetti simili di metalli comuni</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni e simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni: A. Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno
ex 83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivette tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni: — escluse le perle e pagliette, tagliate, nonché i rivetti tubolari o gambo biforcuto
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni
83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»: — esclusi le parti e i pezzi staccati
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: C. altri motori: I. Motori a scoppio (con accensione a scintilla) con cilindrata: a) di 250 cm <sup>3</sup> o meno: ex 1. destinati ad aeromobili civili: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW ex 2. altri: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW e per ciclomotori di cilindrata non superiore a 50 cm <sup>3</sup> b) di più di 250 cm <sup>3</sup> : ex 1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW 2. altri: ex aa) destinati ad aeromobili civili: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW ex bb) non nominati: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione): ex a) Motori di propulsione per navi: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW b) altri: ex 1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli per usi speciali della voce n° 87.03 : — di potenza inferiore o uguale a 25 kW

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.06 (segue)	<p>C. II. b) ex 2. non nominati : — di potenza inferiore o uguale a 25 kW</p> <p>D. Parti e pezzi staccati:</p> <p>ex I. di motori destinati ad aeromobili civili: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti</p> <p>II. di altri motori:</p> <p>ex a) per aerodine: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti</p> <p>ex b) altri: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti</p>
84.07	<p>Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche:</p> <p>ex A. Macchine motrici idrauliche e loro parti e pezzi staccati, destinati ad aeromobili civili: — escluse le parti e i pezzi staccati</p> <p>B. altre macchine motrici idrauliche</p>
84.10	<p>Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.).</p> <p>ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo: — Parti e pezzi staccati</p> <p>B. altre pompe:</p> <p>I. destinate ad aeromobili civili</p> <p>II. non nominate:</p> <p>ex a) Pompe — escluse quelle per impianti di innaffiatura mediante aspersione e quelle che possono essere sommerse con motore accoppiato, senza rivestimento interno di prodotti di ceramica o di gomma, di peso unitario non superiore a 1 000 kg</p> <p>b) Parti e pezzi staccati</p> <p>C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)</p>
84.11	<p>Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas, generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:</p> <p>C. Ventilatori e simili.</p> <p>ex I. destinati ad aeromobili civili: — di peso unitario non superiore a 200 kg, esclusi le parti e pezzi staccati</p> <p>ex II. altri. di peso unitario non superiore a 200 kg, esclusi le parti e pezzi staccati</p>
84.15	<p>Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:</p> <p>ex A. Materiale, macchine ed apparecchi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad aeromobili civili: — esclusi gli apparecchi montati su uno zoccolo comune o con elementi indipendenti, per armadi frigoriferi e di armadi e altri mobili importati con i loro apparecchi frigoriferi, di peso non superiore a 200 kg, nonché le parti e pezzi staccati</p> <p>C. altri:</p> <p>ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 l: — di peso unitario superiore a 200 kg</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.15 (segue)	C. ex II non nominati: — esclusi gli apparecchi montati su uno zoccolo comune o con elementi indipendenti, per armadi frigoriferi e di armadi e altri mobili importati con i loro apparecchi frigoriferi, di peso non superiore a 200 kg, nonché le parti e pezzi staccati
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni non elettrici: ex A. Apparecchi per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A ( <i>Euratom</i> ): — Parti e pezzi staccati ex B. Apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati ( <i>Euratom</i> ): — Parti e pezzi staccati C. Scambiatori di calore: ex I. destinati ad aeromobili civili: — Parti e pezzi staccati ex II. altri: — Parti e pezzi staccati D. Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde: ex I a riscaldamento elettrico: — Parti e pezzi staccati ex II altri: — Parti e pezzi staccati E. Apparecchi medico-chirurgici di sterilizzazione: ex I a riscaldamento elettrico: — Parti e pezzi staccati ex II. altri: — Parti e pezzi staccati F. altri: ex I. Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici: — per uso domestico ex II non nominati: — Parti e pezzi staccati
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia — Bilance, comprese le bascule, automatiche e semiautomatiche, di peso unitario non superiore a 250 kg, escluse le parti e pezzi staccati
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23. ex A. Macchine ed apparecchi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad aeromobili civili: — esclusi i verricelli, le binde e i martinetti B. altri: ex I. Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive ( <i>Euratom</i> ): — esclusi i verricelli, paranchi e manopole e tutte le parti e pezzi staccati ex II. Gru automobili, su ruote, che non possono circolare su rotaie: — escluse le parti e pezzi staccati

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.22 (segue)	<p>B. ex III. Macchine da laminato: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre: — escluse le parti e pezzi staccati</p> <p>ex IV. non nominati: — esclusi i verricelli, paranchi e manopole, le binde e martinetti per veicoli e tutte le parti e pezzi staccati</p>
ex 84.24	<p>Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi: — Versoi e vomeri, esclusi quelli di ghisa e di acciaio colato, dentali, dischi, avanvomeri, coltri a forma di coltello e coltri a forma di disco, per aratri; denti per coltivatori e scarificatori, dischi per irroratrici; utensili per sarchiatura, battitura e per solcare, per sarchiatrici</p>
ex 84.27	<p>Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili: — Pigiatrici-sgrappolatrici e torchi continui per uve, escluse le loro parti e pezzi staccati</p>
84.31	<p>Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone: A. per la fabbricazione della carta e del cartone ex B. altri: — escluse le rigatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p>
84.36	<p>Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili</p>
84.37	<p>Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti, apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozziatrici, ecc.): ex A. Telai per tessitura — Telai meccanici di peso unitario non superiore a 2 500 kg, non automatici e automatici, esclusi quelli automatici per il cotone ex B. Telai per maglieria — rettilinei ex C. Telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e per reti. — Telai meccanici di peso unitario non superiore a 2 500 kg</p>
ex 84.38	<p>Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.): — esclusi: telai per filare continui (rulli striati di peso unitario non superiore a 2,5 kg; fusi, cilindri di pressione nonché rispettivi assi e pulegge di tensione dei nastri di comando dei fusi, muniti di cuscinetto a rotolamento a sfere, a rulli o ad aghi); nastri di ferro o d'acciaio dentati per guarniture per carde; filiere di metalli preziosi</p>
84.40	<p>Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare la confezione, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc., macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine).</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84 40 (segue)	<p>B. Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico:</p> <p>ex I. a funzionamento elettrico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati</li> </ul> <p>ex II. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati</li> </ul> <p>ex C. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Macchine e apparecchi per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati</li> <li>— Macchine e apparecchi per la tintura delle materie tessili, escluse le parti e pezzi staccati</li> </ul>
84.45	<p>Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84 49 e 84.50:</p> <p>C. altre macchine utensili:</p> <p>I. Torni:</p> <p>ex a) Torni automatizzati con informazioni codificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Torni paralleli, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</li> </ul> <p>ex b) altre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Torni paralleli, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</li> </ul> <p>III Piallatrici</p> <p>ex a) Macchine automatizzate con informazioni codificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di peso unitario non superiore a 2 000 kg</li> </ul> <p>ex b) altre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di peso unitario non superiore a 2 000 kg</li> </ul> <p>IV Limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, stozzatrici:</p> <p>ex a) Macchine automatizzate con informazioni codificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Limatrici e segatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</li> </ul> <p>ex b) altre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Limatrici e segatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</li> </ul> <p>V Fresatrici, foratrici.</p> <p>ex a) Macchine automatizzate con informazioni codificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Foratrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</li> </ul> <p>ex b) altre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Foratrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</li> </ul> <p>VI. Affilatrici, sbavatrici, rettificatrici, molatrici, lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici, lappatrici, e simili, operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare.</p> <p>a) con sistema di regolazione micrometrica, ai sensi della nota complementare 2 di questo capitolo:</p> <p>ex 1. Macchine automatizzate con informazioni codificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</li> </ul> <p>ex 2. altre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</li> </ul> <p>b) altre:</p> <p>ex 1. Macchine automatizzate con informazioni codificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</li> </ul> <p>ex 2. altre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</li> </ul>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 84.47	<p>Macchine utensili, diverse da quelle della voce n. 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili:</p> <p>— escluse le presse idrauliche di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p>
84.51	<p>Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari:</p> <p>A. Macchine da scrivere</p>
ex 84.56	<p>Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:</p> <p>— Macchine di peso unitario non superiore a 5 000 kg; granulatori e frantumatori, con o senza vagli selezionatori, di peso unitario non superiore a 5 000 kg; betoniere fisse o mobili di peso unitario non superiore a 2 000 kg; escluse le parti e pezzi staccati delle macchine e apparecchi indicati</p>
84.59	<p>Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:</p> <p>ex A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (<i>Euratom</i>):</p> <p>— Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 kg; escluse le loro parti e pezzi staccati</p> <p>ex C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) (<i>Euratom</i>):</p> <p>— Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 kg; escluse le loro parti e pezzi staccati</p> <p>E altri</p> <p>ex II. altri</p> <p>— Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 kg; escluse le loro parti e pezzi staccati</p>
ex 84.60	<p>Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali</p> <p>— Forme e conchiglie per il lavoro meccanico</p>
84.61	<p>Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili</p>
ex 84.62	<p>Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)</p> <p>— Cuscinetti a rotolamento con una fila di sfere in cui le sfere non si possono staccare manualmente, o in cui la fila di sfere non si può separare o ancora in cui le facce dei due anelli si allineano sullo stesso piano, il cui diametro è superiore a 36 mm senza superare 72 mm, escluse le parti e pezzi staccati</p>
84.63	<p>Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):</p> <p>ex A. destinati ad aeromobili civili:</p> <p>— Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità</p> <p>B altri</p> <p>— ex II non nominati</p> <p>— Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.01	<p>Macchine generatrici, motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>ex A. Merci destinate ad aeromobili civili (a):</p> <p>Macchine generatrici; convertitori rotanti o statici, trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione;</p> <p>Motori elettrici di una potenza uguale o superiore a 0,75 kW, ma inferiore a 150 kW.</p> <p>— Motori trifase asincroni; motori monofase; macchine generatrici, convertitori rotanti o statici (esclusi i raddrizzatori) e altri motori, di peso unitario non superiore a 100 kg; trasformatori</p> <p>B. altre macchine ed apparecchi:</p> <p>I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:</p> <p>a) Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— Motori trifase, asincroni; motori monofase; macchine generatrici, convertitori rotanti e altri motori, di peso unitario non superiore a 100 kg</p> <p>ex II Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>— Trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, di peso unitario superiore a 500 kg; convertitori statici, esclusi i raddrizzatori, di peso unitario non superiore a 100 kg</p>
ex 85.03	<p>Pile elettriche.</p> <p>— a secco</p>
85.12	<p>Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili, apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici, apparecchi elettrotermici per usi domestici, resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n° 85.24</p> <p>A Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici:</p> <p>I destinati ad aeromobili civili, escluse le loro parti e pezzi staccati</p> <p>ex II altri</p> <p>— escluse le parti e pezzi staccati</p> <p>B Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili:</p> <p>I destinati ad aeromobili civili, escluse le loro parti e pezzi staccati</p> <p>ex II altri.</p> <p>— escluse le parti e pezzi staccati</p> <p>D Ferri da stiro elettrici</p> <p>E Apparecchi elettrotermici per usi domestici.</p> <p>I Fornelli e forni elettrici, apparecchi scaldavivande, escluse le loro parti e pezzi staccati, destinati ad aeromobili civili</p> <p>ex II altri</p> <p>— Fornelli, cucine economiche, forni e apparecchi analoghi di cottura per usi domestici</p>
85.13	<p>Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante</p> <p>ex A Apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:</p> <p>— Apparecchi per la telefonia, compresi i pezzi staccati per telefoni e ricevitori</p> <p>ex B. altri</p> <p>— Apparecchi per la telefonia, compresi i pezzi staccati per telefoni e ricevitori</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85 19	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, rele, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati, circuiti stampati, quadri di comando o di distribuzione:</p> <p>ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Interruttori non automatici e sezionatori, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di ceramica o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg</li> <li>— Interruttori automatici, interruttori e contattori</li> <li>— Parti e pezzi staccati</li> </ul> <p>ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Reostati, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di ceramica o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg</li> <li>— Parti e pezzi staccati</li> </ul> <p>D. Quadri di comando o di distribuzione</p>
85 20	<p>Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi... lampade ad arco:</p> <p>A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione</p> <p>ex B. altre lampade e tubi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per l'illuminazione</li> </ul> <p>ex C. Parti e pezzi staccati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per lampade e tubi elettrici per l'illuminazione</li> </ul>
85 23	<p>Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione.</p> <p>ex A. Accoppiamenti (piove e licci) di cavi elettrici, destinati ad aeromobili civili</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— con rivestimento o guaina metallica, anche ricoperti di altre materie, esclusi i cavi coassiali</li> </ul> <p>ex B. altri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— con rivestimento o guaina metallica, anche ricoperti di altre materie, esclusi i cavi coassiali e i cavi sottomarini</li> </ul>
89 01	<p>Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo (89.02 a 89.05) :</p> <p>ex A. Navi da guerra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— a propulsione meccanica, di tonnellaggio lordo non superiore a 4 000 t, escluse quelle a cuscino d'aria</li> </ul> <p>B. altre.</p> <p>ex I. Navi per la navigazione marittima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— a propulsione meccanica di tonnellaggio lordo non superiore a 4 000 t, esclusi i veicoli a cuscino d'aria, battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi, battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio</li> </ul> <p>II. altre</p> <p>ex a) del peso unitario di 100 kg o meno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— a propulsione meccanica, esclusi i veicoli a cuscino d'aria, battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi, battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio</li> </ul>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
89.01 (segue <sup>1</sup> )	B. II. ex b) altre: — a propulsione meccanica di tonnellaggio lordo non superiore a 4 000 t. esclusi i veicoli a cuscino d'aria; battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi; battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio
ex 90 03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature: — escluse quelle d'oro
ex 90 04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili: — esclusi quelli con montatura d'oro o placcata o rivestita in oro o dorata e gli occhiali protettori per arti e mestieri
90 16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (macchine per disegnare, pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.), macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati ne compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili: ex A. Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo. — Squadre, regoli, rapportatori e pistole da disegno — Scatole di compassi con compassi, prolunghe per compassi, compassi, tiralinee e strumenti simili
90 24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi di apparecchi e strumenti della voce n 90 14 ex A destinati ad aeromobili civili: — Manometri B altri: I Manometri
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi A Strumenti ed apparecchi elettromici ex I. destinati ad aeromobili civili: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri ex II. altri: b) altri: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri B. altri: ex I. destinati ad aeromobili civili: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri ex II. non nominati: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri
91 04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili: ex A. elettrici o elettronici: — da appoggiare o appendere, di peso superiore a 500 g se completi e di qualsiasi peso se incompleti ex B. altri: — da appoggiare o appendere, di peso superiore a 500 g se completi e di qualsiasi peso se incompleti

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
92.12	<p>Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galv anche per la fabbricazione dei dischi:</p> <p>B. registrati:</p> <p>I. Cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie, esclusi i nastri magnetici:</p> <p>b) altri</p> <p>II. altri:</p> <p>a) Dischi per fonografi:</p> <p>2. altri</p> <p>b) altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.):</p> <p>1. registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche</p> <p>ex 2. altri:</p> <p>— esclusi quelli per l'insegnamento delle lingue</p>
94.01	<p>Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:</p> <p>ex A. Mobili per sedersi, diversi da quelli ricoperti di cuoio (escluse le loro parti), destinati ad aeromobili civili:</p> <p>— esclusi quelli di legno, di ferro e di acciaio</p> <p>B. altri:</p> <p>ex I. appositamente costruiti per aerodine:</p> <p>— esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio</p> <p>ex II non nominati:</p> <p>— esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio, di vimini e altre materie vegetali</p>
94.03	<p>Altri mobili e loro parti:</p> <p>ex A. Mobili, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili:</p> <p>— di metalli comuni diversi dal ferro o dall'acciaio</p> <p>— di legno, scolpiti, placcati, cerati, levigati o verniciati, torniti, modanati, dipinti e tappezzati con qualsiasi materia diversa dal cuoio o dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche</p> <p>— di legno, intarsiato, laccato, dorato, con applicazioni di legni fini, ornati con metallo o altre materie e tappezzati con cuoio e sue imitazioni o con tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche</p> <p>— di altre materie, esclusi i vimini e altre materie vegetali</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— di metalli comuni diversi dal ferro o dall'acciaio</p> <p>— di legno, scolpiti, placcati, cerati, levigati o verniciati, torniti, modanati, dipinti e tappezzati con qualsiasi materia diversa dal cuoio o dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche</p> <p>— di legno, intarsiato, laccato, dorato, con applicazioni di legni fini, ornati con metallo o altre materie e tappezzati con cuoio e sue imitazioni o con tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche</p> <p>— di altre materie, esclusi i vimini e altre materie vegetali</p>
98.01	<p>Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni).</p> <p>ex A. Sbozzi e dischetti per bottoni:</p> <p>— esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili</p> <p>ex B. Bottoni e loro parti:</p> <p>— esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
98.03	Portapenne, stilografi e portamine; portapenis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05: ex A. Portapenne a serbatoio e stilografi: — Stilografi e penne a sfera ex B. altre portapenne; portamine; portapenis e simili: — Stilografi e penne a sfera C. Pezzi staccati ed accessori: ex I. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «decolleter»: <ul style="list-style-type: none"> <li>— di stilografi e penne a sfera</li> </ul> ex II. altri: <ul style="list-style-type: none"> <li>— di stilografi e penne a sfera</li> </ul>
ex 98.08	Nastri inchiostriatori per macchine da scrivere e nastri inchiostriatori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola: — Nastri su bobine per uso immediato
98 10	Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focale e dagli stoppini: ex A. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «decolleter» e il cui maggior diametro non supera 25 mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>— non dorati ne argentati, ne placcati con metalli preziosi</li> </ul> ex B. altri: <ul style="list-style-type: none"> <li>— non dorati, ne argentati, ne placcati con metalli preziosi, ne di metalli preziosi</li> </ul>
ex 98 12	Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili: — di materie plastiche artificiali e di ebanite

## B. Prodotti sensibili nei confronti dell'Egitto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 53.05	Lane peli (fini o grossolani), cardati o pettinati :  - Lane e peli fini, ad eccezione dei peli di coniglio e di lepre, pettinati, in stoppini e tinti
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
55.09	Altri tessuti di cotone
58.02	Altri tappeti, anche confezionati, tessuti detti Kelim o Kilm, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati

ALLEGATO VIIIElenco previsto all'articolo 14, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 34 02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Solfato di sodio e di dodecano-1-ile</li> <li>— Solfato di trietanolamina e di dodecano-1-ile</li> <li>— Acido solfonico, alchilbenzene solfonato di sodio e alchilbenzene solfonato di ammonio</li> <li>— Miscugli e preparazioni di solfato di sodio, di dodecano-1-ile e di solfato di trietanolamina</li> </ul>	20 20 20 20
38 19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove <ul style="list-style-type: none"> <li>Q Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche</li> <li>ex X altri:               <ul style="list-style-type: none"> <li>— Rivestimenti refrattari del tipo di quelli utilizzati nelle fondene per migliorare la superficie dei pezzi fusi</li> <li>— Preparazioni disincrostanti e analoghe per caldaie e per il trattamento delle acque di refrigerazione industriale</li> </ul> </li> </ul>	20 20 20
39 01	Prodotti di condensazione, di policondensazione, e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri alifatici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.). <ul style="list-style-type: none"> <li>C altri               <ul style="list-style-type: none"> <li>II. Amminoplasti                   <ul style="list-style-type: none"> <li>ex a) nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo.                       <ul style="list-style-type: none"> <li>— Resine ureiche, modificate con alcole furfurilico, in soluzioni eterificate, utilizzate nelle fonderie</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>III. Alchidi ed altri poliesteri:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>ex b) altri                       <ul style="list-style-type: none"> <li>— Politereftalato di etilene saturo, ad eccezione dei polimeri neri, nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo, preparato per lo stampaggio o l'estrusione</li> <li>— in polvere, contenente additivi e pigmenti, utilizzati per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>ex VII non nominati               <ul style="list-style-type: none"> <li>— Resine epossidiche (etossiliniche), in polvere, contenenti additivi e pigmenti, utilizzate per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore</li> </ul> </li> </ul>	25 20 20 20

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
39.02	<p>Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, polisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):</p> <p>C. altri:</p> <p>VII. Cloruro di polivinile:</p> <p>ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:</p> <p>— in microsospensione</p> <p>ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:</p> <p>— Preparazioni per lo stampaggio di dischi per fonografi</p>	<p>20</p> <p>20</p>
40.06	<p>Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.):</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Pezze per la riparazione di camere d'aria o pneumatici</p>	<p>20</p>
40.07	<p>Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili: filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:</p> <p>ex A. Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili:</p> <p>— Fili non ricoperti di materie tessili a sezione rotonda</p>	<p>20</p>
48.07	<p>Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennes» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:</p> <p>ex D. altri:</p> <p>— Carte e cartoni vellutati</p>	<p>25</p>
56.01	<p>Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:</p> <p>ex A. di Fibre tessili sintetiche:</p> <p>— di poliestere di lunghezza inferiore a 65 mm e di tenacità superiore a 53 cN/tex</p>	<p>35</p>
59.03	<p>«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati.</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, vellutate</p> <p>— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, di peso uguale o superiore a 17 g al m<sup>2</sup> e inferiore o uguale a 80 g al m<sup>2</sup></p>	<p>18</p> <p>20</p>
ex 59.08	<p>Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie:</p> <p>— non impregnati, vellutati di policloruro di vinile</p> <p>— non impregnati, diversi da quelli la cui materia tessile costituisce il dritto, vellutati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali ad esclusione del poliuretano</p>	<p>35</p> <p>35</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 59 12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili: — vellutati	35
ex 70 06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: — Vetro flottato, non armato, ad esclusione del vetro semplicemente sgrossato, di spessore di più di 2 mm fino a 10 mm inclusi	35
70 08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro: ex B. altri: — formati da due o più fogli aderenti fra loro, per veicoli o navi	20
ex 70 13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19: — di vetro sodico, fabbricato meccanicamente, ad esclusione dei bicchieri incisi o altrimenti decorati, dei barattoli da sterilizzare e degli oggetti di vetro temperato : -- di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi, esclusi gli oggetti recanti un semplice marchio o un'incisione e quelli con una parte smerigliata destinata ad essere incisa -- altri	35 10
73 38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio, paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio B altri ex II non nominati — Vasche da bagno di lamiera d'acciaio di spessore inferiore o uguale a 3 mm, smaltate	30
74 03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame: ex B. altri: — Barre di sezione rotonda, di rame non legato, arrotolate — Fili di sezione rotonda, di rame non legato	20 20
ex 83 01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni, chiavi per detti oggetti, di metalli comuni: — Piastre di copertura, cilindri e molle, trasportatori a rastrelli, ottenuti per sinterizzazione	20

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.10	<p>Pompe, motopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore, elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):</p> <p>B. altre pompe:</p> <p>II. Pompe non nominate:</p> <p>ex a) Pompe:</p> <p>— Pompe centrifughe, sommerse, escluse le pompe dosatrici</p>	30
84.12	<p>Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— esclusi parti e pezzi staccati</p>	20
84.15	<p>Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:</p> <p>C. altri:</p> <p>ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 litri:</p> <p>— di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— Frigoriferi e mobili congelatori conservatori del tipo cofano o del tipo armadio, di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati</p>	20
ex 84.20	<p>Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:</p> <p>— Dosatrici o insaccatrici elettroniche e altri strumenti a pesata costante, programmabili, ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Apparecchi elettronici per pesare e etichettare prodotti preimballati, ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Pese a ponte elettroniche di portata superiore a 5 000 kg ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Bilance elettroniche per magazzini a visualizzazione digitale ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Bascule e piattaforme per pesare, elettroniche a visualizzazione digitale, ad esclusione dei pesapersona e delle parti e pezzi staccati</p>	20
84.41	<p>Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:</p> <p>A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:</p> <p>ex III. Parti e pezzi staccati, mobili per macchine da cucire:</p> <p>— Parti e pezzi staccati di macchine per cucire ottenuti mediante sinterizzazione</p>	20
ex 84.42	<p>Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:</p> <p>— Presse-tagliatrici per cuoio, pelli o pelletterie, ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p>	20

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84 53	<p>Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità; lettori magnetici ed ottici; macchine per l'inserimento di informazioni su supporto, in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:</p> <p>ex B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Unità integrate operazionali digitali che comportano almeno, in uno stesso involucro, una unità centrale e un dispositivo di entrata e di uscita, per l'utilizzazione in sistemi industriali di produzione e di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica</li> <li>— Unità di modulazione/demodulazione (MODEM) per la trasmissione dei dati</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p>
84 59	<p>Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:</p> <p>E. altri:</p> <p>ex II. altre macchine ed apparecchi meccanici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Macchine a iniezione, estrusori, trituratorie e macchine per modellare mediante soffiaggio, per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali</li> </ul>	<p>20</p>
ex 84 62	<p>Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Anelli per cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione, destinati alle biciclette</li> </ul>	<p>20</p>
84 63	<p>Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):</p> <p>B. altri</p> <p>ex II non nominati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— di peso inferiore o uguale a 500 g al pezzo</li> <li>— per ingranaggi, autolubrificanti, di bronzo o di ferro</li> </ul> </li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p>
85 01	<p>Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) trasformatori, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione</p> <p>B. altre macchine ed apparecchi:</p> <p>I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti</p> <p>ex b) altri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Gruppi elettrogeni a motori a combustione interna o a esplosione a pistone, di una potenza di 750 kVA o meno, compresi quelli le cui prestazioni non sono espresse in KW o in kVA, di peso superiore a 100 kg/pezzo</li> <li>— Generatrici a corrente alternata, di peso superiore a 100 kg/pezzo e di potenza non superiore a 750 kVA</li> <li>— Motori e generatrici a corrente continua di peso superiore a 100 kg/pezzo, ad esclusione dei motori e altre generatrici le cui prestazioni non sono espresse in KW o kVA</li> <li>— Convertitori rotanti di peso superiore a 100 kg/pezzo</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p> <p>25</p> <p>20</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
85 01 (segue)	<p>B. ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Convertitori statici, di peso superiore a 100 kg/pezzo e raddrizzatori diversi da quelli specialmente costruiti per la saldatura</li> <li>— Trasformatori trifase senza dielettrico liquido, di potenza uguale o superiore a 50 kVA e inferiore o uguale a 2 500 kVA</li> </ul>	<p>30</p> <p>35</p>
85.04	<p>Accumulatori elettrici:</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II. Accumulatori non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— al nichel-cadmio, non ermeticamente chiusi</li> </ul>	<p>20</p>
85.12	<p>Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:</p> <p>ex C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— asciugacapelli, esclusi caschi asciugacapelli</li> </ul>	<p>-</p> <p>20</p>
85.13	<p>Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:</p> <p>ex B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— apparecchi automatici elettronici di utenza, esclusi le loro parti e pezzi staccati</li> </ul>	<p>20</p>
85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia, apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radionivelazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia, apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione</p> <p>I. Apparecchi trasmettenti:</p> <p>ex b) altri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le bande HF e MF</li> </ul> <p>II. Apparecchi rice-trasmettenti.</p> <p>ex b) altri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per la banda VHF</li> <li>— supporti portatili per rice-trasmettenti VHF</li> </ul> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>b) altri</p> <p>ex 2 non nominati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Apparecchi riceventi per la radiotelefonia e la radiotelegrafia per le bande VLF, LF, MF e HF</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 85.16	<p>Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi:</p> <p>— esclusi gli apparecchi per strada e le loro parti e pezzi staccati</p>	20
85.17	<p>Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n. 85.09 e 85.16:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— esclusi gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto, incendio e simili e loro parti e pezzi staccati</p>	20
85.19	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampe, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati, quadri di comando o di distribuzione:</p> <p>ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento: apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici.</p> <p>— per applicazione industriale, escluso il materiale di collegamento:</p> <p>— di 1 000 V o più.</p> <p>— Sezionatori e interruttori, compresi gli interruttori sotto carico da 1 kV a 60 kV esclusi</p> <p>— Fusibili da 6 kV a 36 kV compresi, del tipo HT</p> <p>— inferiori a 1 000 V:</p> <p>— Fusibili del tipo NH</p> <p>— Interruttori da 63 A a 1 000 A, tripolari o quadripolari, a funzione di interruzione doppia</p> <p>ex D. Quadri di comando o di distribuzione:</p> <p>— muniti dei loro apparecchi e strumenti:</p> <p>— di applicazione industriale, diversi che per telecomunicazione e per misura:</p> <p>— di 1 000 V o più, muniti di cellule con interruttori o disgiuntori, smontabili, per trasformatori con incastro metallico</p> <p>— inferiore o uguale a 1 000 V</p>	<p>35</p> <p>35</p> <p>35</p> <p>35</p> <p>25</p> <p>25</p>
85.23	<p>Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati e ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:</p> <p>ex B. altri</p> <p>— Fili, trecce e cavi, per il trasporto d'energia, per una tensione nominale inferiore o uguale a 60 kV, non preparati per ricevere pezzi di congiunzione o non muniti di tali pezzi, isolati al polietilene, esclusi i fili di avvolgimento</p> <p>— Fili di avvolgimento, in rame, verniciati o laccati, di un diametro uguale o superiore a 0,40 mm e inferiore o uguale a 1,20 mm (classe F, grado I e II)</p>	<p>20</p> <p>20</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
87.02	<p>Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport e i filobus) o di merci:</p> <p>A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:</p> <p>I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— con quattro ruote motrici, con un'altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1560 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2900 cm<sup>3</sup> o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1980 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2500 cm<sup>3</sup></p> <p>B. per il trasporto di merci:</p> <p>II. altri:</p> <p>a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna:</p> <p>1. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2800 cm<sup>3</sup> o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2500 cm<sup>3</sup>:</p> <p>ex bb) altri:</p> <p>— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2900 cm<sup>3</sup></p> <p>2. altri:</p> <p>ex bb) altri:</p> <p>— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1560 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2900 cm<sup>3</sup> o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1980 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2500 cm<sup>3</sup></p>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>
87.06	<p>Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusa:</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— Pistoni e guide per ammortizzatori, ottenuti per sinterizzazione</p> <p>— Parti e pezzi staccati, ottenuti per sinterizzazione, esclusi le parti e pezzi staccati di carrozzeria, le scatole di cambio complete, i ponti posteriori completi, le ruote, le parti di ruote e accessori di ruote, gli assi portanti e le guarnizioni di frizione, montati con supporto, per freni a disco</p> <p>— Masserelle di equilibratura per ruote</p>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>



## ALLEGATO IX

Elenco previsto all'articolo 17, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi doganali	
		Elemento fiscale	Elemento protettivo
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao : A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10% in peso, senza aggiunta d'altre materie	5 Esc/kg	12 Esc/kg
21.03	Farina di senape e senape preparata : A. Farina di senape B. Senape preparata	13% 13%	22% 22%
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico : B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol e più, in recipienti contenenti : - due litri e meno  - più di due litri	280 Esc per hl di alcole puro  214 Esc per hl di alcole puro	2 190 Esc per hl di alcole puro  2 258 Esc per hl di alcole puro
24.02	Tabacchi lavorati; estratti e sughi di tabacco : A. Sigarette ex B. Sigari e sigaretti : - con copertura di tabacco ex C. Tabacco da fumo : - Tabacco tritato ex D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto : - Tabacco tritato ex E. altri, compresi il tabacco agglomerato sotto forma di foglie : - Tabacco tritato	180 Esc/kg  200 Esc/kg  170 Esc/kg  170 Esc/kg  170 Esc/kg	esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione

ALLEGATO XElenco previsto all'articolo 19

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
17 04	<p>Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:</p> <p>B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>I. inferiore a 60 %</p> <p>II. uguale o superiore a 60 %</p> <p>C. Preparazione detta «cioccolato bianco»</p> <p>D. altri.</p> <p>I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %</p> <p>2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:</p> <p>aa) non contenenti amido o fecola</p> <p>bb) altri</p> <p>4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %</p> <p>7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %</p> <p>8. uguale o superiore a 90 %</p> <p>II. non nominati:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p>	<p>80,43</p> <p>79,33</p> <p>79,09</p> <p>82,24</p> <p>87,26</p> <p>78,35</p> <p>84,21</p> <p>81,73</p> <p>69,63</p> <p>76,92</p> <p>86,37</p> <p>68,25</p> <p>92,36</p> <p>60,05</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
17.04 (segue)	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % 2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % 3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 % 4. uguale o superiore a 70 %	71,11 72,69 64,09 69,80
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:  A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:  I. inferiore a 65 %  II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %  III. uguale o superiore a 80 %  B. Gelati  I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte  II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:  a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %  b) uguale o superiore a 7 %  C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni, prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:  I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)  II altri  a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio).  1. inferiore a 50 %  2. uguale o superiore a 50 %  b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:  1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %  2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %  3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %  4. uguale o superiore a 6 %	51,14 46,69 14,00  43,23  45,57 35,66  50,19  56,23 54,91 49,28 53,36 53,86 48,28

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
18.06 (segue)	<p>D. altre:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>b) altre</p> <p>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) uguale e superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%</p> <p>1. in imballaggio immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>2. altre</p> <p>b) superiore a 6,5% e inferiore a 26% :</p> <p>1. in imballaggio immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>2. altre</p> <p>c) uguale o superiore a 26% :</p> <p>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>2. altre</p>	<p>46,78</p> <p>33,04</p> <p>44,93</p> <p>44,93</p> <p>14,00</p> <p>14,00</p> <p>33,04</p> <p>33,04</p>
19.02	<p>Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:</p> <p>A. Estratti di malto:</p> <p>I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %</p> <p>II. altri</p> <p>B. altre:</p> <p>I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30 %</p>	<p>11,00</p> <p>11,00</p> <p>12,00</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.02 (segue)	<p>II. non nominate</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, inferiore a 14 %:</p> <p>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>11. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60%</p> <p>22. uguale o superiore a 60%</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:</p> <p>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>bb) altre</p> <p>3. aventi tenore, in peso, di amidi o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:</p> <p>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>bb) altre</p> <p>4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:</p> <p>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>bb) altre</p>	<p>12,00</p> <p>12,00</p> <p>12,00</p> <p>12,00</p> <p>31,55</p> <p>31,55</p> <p>12,00</p> <p>12,00</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.02 (segue)	<p>B. II. a) 5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % :</p> <p>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>bb) altre</p> <p>6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 %:</p> <p>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>bb) altre</p> <p>7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 %</p> <p>2. uguale o superiore a 5 %</p>	<p>13,58</p> <p>19,82</p> <p>20,92</p> <p>13,65</p> <p>16,57</p> <p>13,00</p> <p>15,62</p>
19.03	<p>Paste alimentari.</p> <p>A. contenenti uova</p> <p>B. altre:</p> <p>I. non contenenti farina o semolino di grano tenero</p> <p>II non nominate</p>	<p>36,96</p> <p>35,82</p> <p>35,00</p>
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate:	0,00
19.05	<p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili:</p> <p>A. a base di granturco</p> <p>B. a base di riso</p> <p>C. altri</p>	<p>63,85</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi, (%))
19.07	<p>Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:</p> <p>A. Pane croccante detto -Knäckebrot -</p> <p>B. Pane azimo (Mazoth)</p> <p>C. Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili</p> <p>D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola:</p> <p>    I. inferiore a 50 %</p> <p>    II. uguale o superiore a 50 %</p>	<p>12,63</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>35,00</p> <p>5,57</p>
19.08	<p>Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscottiera, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:</p> <p>A. Preparazioni dette -pan pepato- (pain d'épices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>    I inferiore a 30 %</p> <p>    II. uguale o superiore al 30 % e inferiore a 50 %</p> <p>    III. uguale o superiore a 50 %</p> <p>B altri</p> <p>    I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>        a, inferiore a 70 %:</p> <p>        b) uguale o superiore a 70 %</p> <p>    II) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:</p> <p>        a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>        b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:</p> <p>            1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>            2. altri</p>	<p>82,95</p> <p>81,87</p> <p>77,11</p> <p>79,44</p> <p>70,97</p> <p>88,96</p> <p>81,02</p> <p>69,82</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
19 08 (segue,	<p>B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 40 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>2. altri:</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 20 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri:</p>	<p>79,45</p> <p>68,26</p> <p>77,09</p> <p>65,89</p> <p>73,78</p> <p>47,93</p> <p>79,45</p> <p>68,36</p> <p>75,73</p> <p>67,68</p> <p>74,64</p> <p>65,52</p>



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21 07 (segue)	<p><b>B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:</b></p> <p><b>I. Paste alimentari non ripiene, cotte:</b></p> <p>a) essiccate 70,21</p> <p>b) altre 70,86</p> <p><b>II. Paste alimentari ripiene:</b></p> <p>a) cotte 81,46</p> <p>b) altre 64,36</p> <p><b>C Gelati:</b></p> <p><b>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte 11,00</b></p> <p><b>II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</b></p> <p>a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % 14,50</p> <p>b) uguale o superiore a 7 % 17,45</p> <p><b>D yogurt preparati; lattini in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:</b></p> <p><b>I yogurt preparati:</b></p> <p>a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1 inferiore a 1,5 % 0,00</p> <p>2 uguale o superiore a 1,5 % 0,00</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1 inferiore a 1,5 % 15,34</p> <p>2 uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 % 7,10</p> <p>3 uguale o superiore a 4 % 0,00</p> <p><b>II altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</b></p> <p>a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):</p> <p>1 inferiore a 40 % 0,00</p> <p>2 uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 % 0,00</p> <p>3 uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % 0,00</p> <p>4 uguale o superiore a 70 % 0,00</p> <p>b) uguale o superiore a 1,5 % 0,00</p> <p><b>E Preparazioni dette «fondute» 0,00</b></p>	

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	<p>G. altre:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 %</p>	<p>86,35</p> <p>84,69</p> <p>75,59</p> <p>87,69</p> <p>84,15</p> <p>81,31</p> <p>71,36</p> <p>86,66</p> <p>76,92</p> <p>77,38</p> <p>75,12</p> <p>80,26</p> <p>85,01</p> <p>78,61</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21 07 (segue)	<p>G. I. e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 %</p> <p>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 % ;</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 %</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % :</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 %</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % :</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %</p>	<p>75,14</p> <p>79,37</p> <p>75,61</p> <p>71,83</p> <p>53,41</p> <p>45,54</p> <p>46,43</p> <p>54,43</p> <p>45,78</p> <p>41,31</p> <p>64,55</p> <p>64,00</p> <p>56,72</p> <p>67,58</p> <p>56,64</p> <p>67,25</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi (%))
21.07 (segue)	<p>G. III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %</p> <p>IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 % .</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 %</p> <p>V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p>	<p>61,46</p> <p>77,79</p> <p>60,10</p> <p>61,05</p> <p>35,00</p> <p>58,85</p> <p>52,59</p> <p>68,64</p> <p>35,00</p> <p>48,25</p> <p>70,22</p> <p>68,68</p> <p>74,01</p> <p>43,27</p> <p>57,04</p>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	<p>G. V. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %</p> <p>VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25 %</p> <p>VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>b) altre</p> <p>IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %</p>	<p>54,55</p> <p>46,15</p> <p>37,24</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>46,41</p> <p>48,00</p> <p></p> <p>58,96</p> <p>35,00</p> <p></p> <p>35,00</p> <p>35,00</p> <p></p> <p>35,00</p> <p>35,00</p> <p></p> <p>35,00</p> <p>35,00</p> <p></p> <p>35,00</p>
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:</p> <p>I. in soluzione acquosa:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p> <p>II. altro:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

ALLEGATO XIElenco previsto all'articolo 22, paragrafo 1

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
12.08	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrubbe fresche o secche, anche frantumate o polverizzate ; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove

ALLEGATO XIIElenco previsto all'articolo 22, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :  M. Pomodori : ex I. dal 1° novembre al 14 maggio : - dal 1° dicembre al 14 maggio
08.02	Agrumi, freschi e secchi :  A. Arance : I. Arance dolci, fresche : a) dal 1° aprile al 30 aprile b) dal 1° maggio al 15 maggio ex c) dal 16 maggio al 15 ottobre : - dal 16 maggio al 31 agosto ex d) dal 16 ottobre al 31 marzo : - dal 1° febbraio al 31 marzo  B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuna), clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi : ex II. altri : - Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuna), freschi, dal 1° novembre al 31 marzo  ex C. Limoni, freschi - dal 1° giugno al 31 ottobre

ALLEGATO XIIIElenco previsto all'articolo 22, paragrafo 3

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.03	<p>Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia ; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua :</p> <p>A. Crostacei :</p> <p>IV. Gamberetti :</p> <p>ex a) Gamberetti della famiglia Pandalidae : - congelati</p> <p>b) Gamberetti grigi del genere Grangon : ex 2. altri : - congelati</p> <p>ex c) altri : - congelati</p>



PROTOCOLLO

ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA  
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO  
E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO  
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E  
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, di seguito denominato "accordo",

VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

#### ARTICOLO 1

Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

TITOLO I

## ADEGUAMENTI

## ARTICOLO 2

1. Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.

2. I prodotti di cui all'accordo, originari dell'Egitto, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità.

3. La Repubblica araba d'Egitto concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.

TITOLO II

## MISURE TRANSITORIE

## ARTICOLO 3

1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie dell'Egitto, secondo il seguente scadenario :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base ;
- l'ultima riduzione, del 10 %, viene effettuata il 1° gennaio 1993.

2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

#### ARTICOLO 4

1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali relativi alle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3 e per quelli elencati nell'allegato, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali relativi alle importazioni originarie dell'Egitto, secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all' 80,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30,0 % del dazio di base ;
- le due ultime riduzioni, ciascuna del 15 %, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993 .

3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese è del 20 %.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo : ex B. altre lamiere : IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie : ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA) : - rivestite di cloruro di polivinile

4. Per i prodotti elencati nell'allegato, il dazio di base su cui devono essere operate, per ogni prodotto, le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 è il dazio applicato il 1° gennaio 1985 dalla Repubblica portoghese nei confronti dell'Egitto.

5. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

## ARTICOLO 5

Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con l'Egitto, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenario :

- a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei container) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") è ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988 ;
- b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

## ARTICOLO 6

Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresì, nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari dell'Egitto

**TITOLO III****DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI****ARTICOLO 7**

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

**ARTICOLO 8**

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

**ARTICOLO 9**

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

**ARTICOLO 10**

Il presente protocollo è redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATOElenco di cui all'articolo 4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.11	<p>Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti :</p> <p>A. Profilati :</p> <p>ex I. semplicemente laminati o estrusi a caldo (CECA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angolari ad ali uguali o ineguali, la cui ala più larga non supera 200 mm di larghezza, semplicemente laminati a caldo</li> <li>- Profilati ad T, di altezza non superiore a 180 mm, semplicemente laminati a caldo</li> <li>- Profilati da I e ad H, di altezza non superiore a 340 mm, semplicemente laminati a caldo</li> <li>- Profilati ad U, di altezza non superiore a 320 mm, semplicemente laminati a caldo</li> </ul> <p>IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :</p> <p>a) semplicemente placcati :</p> <p>ex I. laminati o estrusi a caldo (CECA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angolari ad ali uguali o ineguali, la cui ala più larga non supera 200 mm di larghezza, semplicemente placcati o laminati a caldo</li> <li>- Profilati a T, di altezza non superiore a 180 mm, semplicemente placcati o laminati a caldo</li> <li>- Profilati ad I o ad H, di altezza non superiore a 340 mm, semplicemente placcati o laminati a caldo</li> <li>- Profilati ad U, di altezza non superiore a 320 mm, semplicemente placcati o laminati a caldo</li> </ul>
73.13	<p>Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo :</p> <p>A. Lamiere dette "magnetiche" :</p> <p>ex I. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (CECA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laminate a freddo</li> </ul> <p>ex II. altre (CECA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laminate a freddo</li> </ul> <p>B. Altre lamiere :</p> <p>II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm (CECA)</li> <li>c) di 1 mm o meno (CECA)</li> </ul> <p>ex III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare (CECA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laminate a freddo</li> </ul> <p>IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) stagnate (CECA)</li> <li>ex c) zincate o piombate (CECA)</li> <li>- altrimenti zincate</li> <li>ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA) :</li> <li>- laminate a freddo</li> </ul> <p>V. altrimenti foggiate o lavorate :</p> <p>a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare :</p> <p>ex 2. altre (CECA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laminate a freddo</li> </ul>

**DICHIARAZIONE  
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA  
RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI**

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

---

**DICHIARAZIONE**  
**DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA**  
**CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI A BERLINO**

I protocolli si applicano anche al Land di Berlino, salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dei protocolli, una dichiarazione contraria.

---